

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4465

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CÒ, CRIPPA e RUSSO SPENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2000

—————

Norme in materia di conflitti di interesse

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira ad affrontare la questione del conflitto di interessi, che si verifica nel caso di assunzione a cariche pubbliche da parte di industriali e banchieri, indicando un modello di *blind trust*, al fine di evitare la sovrapposizione tra interessi privati e imprenditoriali e poteri politici. Per conseguire tale scopo si attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di indicare un elenco di quattro nominativi e, successivamente, sulla base della scelta che farà l'imprenditore, quello di nominare una figura esterna, l'amministratore fiduciario, cui si prevede di attribuire per la durata del mandato tutti i diritti ed i poteri, anche gestionali, spettanti alla persona fisica. Con il *blind trust* (utilizzato, ad esempio, da tutti i Presidenti degli Stati Uniti, da Carter in poi, benchè nessuna legge lo imponga) qualsiasi forma di comunicazione tra l'amministratore fiduciario chiamato a guidare l'azienda e l'imprenditore assunto alla carica pubblica è vietata. L'imprenditore può, motivando e documentando la sua richiesta, chiedere all'autorità preposta che il fiduciario venga sostituito.

Il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce il principio ispiratore della legge, per il quale i titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono dedicarsi alla cura esclusiva dell'interesse pubblico astenendosi da ogni attività che possa influenzare i propri interessi. Il comma 2 individua le cariche pubbliche che sono considerate incompatibili ai sensi del comma 1.

L'articolo 2 delimita l'ambito dei soggetti ai quali si applica la normativa, che sono individuati con riferimento alla quota di mer-

cato controllata dall'impresa nel settore di appartenenza; un limite più restrittivo è proposto per i settori dei mezzi di comunicazione di massa, della difesa, delle telecomunicazioni e della produzione dei *computer*, dei trasporti, dell'energia e bancario.

Con l'articolo 3 si prospetta il ricorso alla figura del fiduciario cui si prevede di attribuire la proprietà fiduciaria delle imprese di cui all'articolo 2, indicando e definendo il modello del *blind trust*. La scelta del fiduciario viene effettuata dall'interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione, sulla base di una rosa di quattro nomi predisposta dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della corte di appello territorialmente competente; il soggetto chiamato a designare l'amministratore fiduciario è la magistratura ordinaria, poichè, a differenza di altri disegni di legge, sono stati inseriti fra coloro che saranno soggetti al *blind trust* anche i presidenti e i vice presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonchè il presidente ed il vice presidente della Corte costituzionale, soggetti che potrebbero a vario titolo interagire con le *Authority* a cui altri disegni di legge demandano la nomina del fiduciario. Nel caso di imprese bancarie è la Banca d'Italia a scegliere l'amministratore fiduciario con le stesse modalità con cui è nominato l'amministratore straordinario degli enti creditizi.

L'articolo 4 demanda alle leggi vigenti per gli aspetti non disciplinati della presente proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza, come definite ai sensi del comma 2, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da atti idonei ad influenzare specificatamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi.

2. Ai sensi della presente legge per titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono intendersi:

a) il presidente ed il vice presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i sottosegretari di Stato;

b) i presidenti ed i vice presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente e il vice presidente della Corte costituzionale, il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

c) i presidenti delle Commissioni parlamentari;

d) i parlamentari;

e) i presidenti ed i membri delle giunte regionali, i presidenti ed i membri delle giunte delle province a statuto speciale;

f) i sindaci ed i membri delle giunte dei comuni capoluogo di regione o con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Art. 2.

1. Al momento dell'assunzione delle cariche pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i soggetti interessati devono comunicare al primo presidente della Corte di cassazione il controllo diretto o in-

diretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all'interno del mercato nazionale.

2. Al momento dell'assunzione delle cariche pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *e*) e *f*), i soggetti interessati devono comunicare al presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell'interessato il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all'interno del mercato nazionale.

3. Qualora la posizione di cui ai commi 1 e 2 sussista con riguardo ad imprese operanti nei settori attinenti le comunicazioni di massa di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ovvero operanti nel settore della difesa, delle telecomunicazioni, della produzione di *computer*, dei trasporti, dell'energia e bancario è considerata in ogni caso significativa ed influente una quota superiore al 10 per cento all'interno del mercato nazionale.

Art. 3.

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell'interessato, a seconda del titolare della carica pubblica, dispone l'assegnazione in proprietà fiduciaria dei diritti relativi alle imprese interessate ad una amministrazione di garanzia per tutto il periodo di durata dell'incarico ricoperto dalla persona fisica interessata.

2. Nel caso di imprese bancarie è la Banca d'Italia a disporre l'assegnazione in proprietà fiduciaria di cui al comma 1.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte d'appello, a se-

conda della comunicazione effettuata dal soggetto titolare della carica pubblica, provvede a formare un elenco di quattro professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti di provata esperienza e che non abbiano mai avuto rapporti professionali con il titolare della carica prevista o con le imprese interessate e provvede altresì a darne comunicazione all'interessato. L'interessato, entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione, deve scegliere, fra i professionisti indicati, l'amministratore fiduciario, revocabile motivatamente in qualsiasi momento, anche su richiesta dell'interessato. L'amministratore fiduciario è nominato dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d'appello. Lo stesso soggetto, a seguito di eventuale revoca, apre una nuova procedura di nomina. L'amministratore di garanzia esercita in totale indipendenza tutti i diritti ed i poteri anche gestionali comunque spettanti alla persona fisica interessata e si avvale delle stesse facoltà di nomina di amministratori, institori, direttori generali nelle imprese interessate, nonchè del potere di dichiararli decaduti dagli incarichi. Per la durata dell'amministrazione di garanzia i proventi maturati annualmente sono messi a disposizione dell'interessato, salvo obblighi di ricapitalizzazione. Nessuna comunicazione è consentita tra la persona interessata e l'amministratore di garanzia, o viceversa, se non con riguardo alla maturazione e distribuzione dei proventi o alla dismissione dei cespiti di cui all'articolo 2 o in altri casi espressamente previsti dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d'appello, in forma scritta. Entro trenta giorni dalla conclusione delle cariche di cui all'articolo 1, l'amministratore di garanzia ha l'obbligo di presentare il rendiconto di tutte le sue attività svolte nel corso dell'incarico al titolare delle quote di cui all'articolo 2, con obbligo di motivazione relativo a operazioni aziendali che abbiano comportato un decremento del patrimonio.

4. Nel caso di imprese bancarie, la Banca d'Italia sceglie l'amministratore fiduciario con le stesse modalità con cui è scelto l'amministratore straordinario degli enti creditizi. Le competenze dell'amministratore fiduciario e le modalità dei suoi rendiconti sono definite dalle leggi vigenti in materia.

Art. 4.

1. L'amministratore di garanzia, nell'esercizio delle sue funzioni, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge, deve attenersi alle disposizioni vigenti in materia di società fiduciaria e di mandato.

2. I trasferimenti di proprietà dei cespiti del soggetto interessato dall'amministrazione di garanzia, e viceversa, avvengono in esenzione da qualsiasi tipo di imposta altrimenti prevista a carico dei trasferimenti stessi.